

# Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019

Oggetto: Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni – Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

## 1. PREMESSA

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Di recente, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'ambito di applicazione del regime:

- Soglia unica: 65.000 euro di ricavi/compensi (indipendentemente dall'attività).
- Abrogazione limiti: Eliminati i limiti sul costo dei beni strumentali (20.000€) e sulle spese per lavoro dipendente (5.000€).
- Nuove cause ostative: Riformulate le lettere d) e d-bis) del comma 57 per evitare frazionamenti artificiosi delle attività.

## 2. INGRESSO E PERMANENZA NEL REGIME FORFETARIO

### 2.1. Premessa

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche in forma individuale, purché in possesso dei requisiti e in assenza di cause ostative.

### 2.2. Requisiti di applicazione

Il limite di 65.000 euro va verificato con riferimento ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nell'anno precedente.

- Criterio di cassa/competenza: Si tiene conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento (cassa per i semplificati, competenza per gli ordinari).
- Ragguaglio ad anno: Il limite va riproporzionato se l'attività è iniziata in corso d'anno.
- Diritti d'autore: Concorrono alla soglia solo se correlati all'attività di lavoro autonomo svolta.

### 2.3. Cause ostative

#### 2.3.1. Regimi speciali e residenti all'estero

Non possono accedere i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (es. editoria, agricoltura, tabacchi) o i non residenti (salvo residenti UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito).

#### 2.3.2. Partecipazioni in società e controllo di SRL (Lettera d)

La causa ostativa scatta se il contribuente:

1. Partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari.
2. Controlla (direttamente o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dal forfettario.
  - Controllo: Si rimanda all'art. 2359 c.c. (incluso il controllo tramite familiari).
  - Riconducibilità: Si verifica se le attività appartengono alla medesima Sezione ATECO e se il forfettario fattura alla SRL controllata che deduce il costo.

#### 2.3.3. Rapporti con ex datori di lavoro (Lettera d-bis)

Non può applicare il regime chi esercita l'attività prevalentemente (oltre il 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta.

- Esclusione: Non si applica a chi inizia l'attività dopo il periodo di pratica obbligatoria per professioni protette.

### 3. APPLICAZIONE E DISAPPLICAZIONE

- Passaggio da semplificato: È sempre possibile senza attendere il triennio, poiché entrambi sono regimi naturali.
- Passaggio da ordinario: Possibile anche prima del triennio a seguito delle modifiche normative della Legge di Bilancio 2019.
- Disapplicazione: Il regime cessa dall'anno successivo al superamento dei limiti o al verificarsi di una causa ostativa (non c'è fuoriuscita in corso d'anno, salvo il caso limite dei 100k introdotto successivamente).

### 4. CARATTERISTICHE DEL REGIME

#### 4.1. Semplificazioni IVA

- Non si addebita l'IVA in fattura.
- Non si detrae l'IVA sugli acquisti.
- Esonero dalla dichiarazione annuale IVA e dai registri.
- Fatturazione elettronica: La circolare (all'epoca) indicava l'esonero, salvo che verso la PA.

#### 4.2. Semplificazioni Imposte sui Redditi

- Esonero dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

- Non si operano ritenute d'acconto (ma bisogna indicare il CF del percettore in dichiarazione).
- Non si subiscono ritenute d'acconto dai clienti (previa dichiarazione).

#### 4.3. Determinazione del reddito imponibile

Il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi (criterio di cassa).

- Deducibilità: Sono deducibili solo i contributi previdenziali versati per legge.
- Perdite fiscali: Le perdite pregresse (regime ordinario) possono essere usate nel limite dell'80%.

#### 4.4. Imposta sostitutiva

- 15% (misura standard).
- 5% per i primi 5 anni (nuove attività/start-up) se rispettati i requisiti di novità.

### 5. SANZIONI

Si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette e IVA. È previsto un aggravio del 10% della sanzione se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato in caso di infedele indicazione dei requisiti di accesso.